

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 2019**

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39 bis, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 6, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 68, secondo comma, l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, l'articolo 125, paragrafo 9, e l'articolo 127, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce tra l'altro norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari. In seguito alla modifica della parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 affinché sia coerente con tale modifiche.
- (2) Nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova possibilità di attuazione che combina i fondi provenienti da fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo per gli investimenti strategici e le relative condizioni sono state stabilite in dettaglio nel nuovo articolo 39 bis dello stesso regolamento. È di conseguenza opportuno modificare la base giuridica e l'ambito di applicazione di determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari, in modo da inserire anche il riferimento all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Poiché le modifiche dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, è opportuno che le modifiche dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014. Poiché le modifiche dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, è opportuno che le modifiche dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (4) Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato degli investitori in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

